

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 8 APRILE 1954

(16^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

« Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (57) (Discussione):

PRESIDENTE	Pay. 217, 225, 227, 228, 230, 231, 232, 234
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
CADORNA	225
CALDERA	226
DE GIOVINE	230
FARINA	225, 226, 230
GRANZOTTO BASSO	229
JANNUZZI, <i>relatore</i>	217, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233
MESSE	225, 226, 227, 231
PALERMO	225, 226, 227, 229, 231, 233, 234
TADDEI	227, 229

« Costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri »
(410) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	234
---------------------------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Caporali, Cerica, Colombi, De Giovine, Farina, Granzotto Basso, Jannuzzi,

Messe, Palermo, Rizzatti, Smith, Taddci e Vaccaro.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CALDERA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Come i colleghi sanno, è stata presentata una petizione, che porta il numero 3, da parte del signor Alessandro Fragna, che si riferisce a questo disegno di legge.

Poichè la petizione ha stretta attinenza col disegno di legge in esame e i problemi che essa solleva dovranno essere necessariamente affrontati durante la discussione che oggi ha inizio, credo che la petizione stessa possa ritenersi assorbita nel disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

JANNUZZI, *relatore*. Onorevoli colleghi, era ormai tempo che i sottufficiali delle tre Forze armate avessero uno stato giuridico definito e unificato.

Le molte leggi che, per ciascuna di esse, dal 1883 al 1938 regolarono la materia, più che leggi di stato vere e proprie, sono leggi di reclutamento e di avanzamento.

Rilevarne i difetti può essere anche superfluo dal momento che la nuova legge tende appunto ad eliminarli e che è bene, in genere, non esaurirsi in giudizi critici sul passato

quando incalza il dovere di costruire per l'avvenire. D'altronde le insufficienze della legislazione vigente appariranno indirettamente alla Commissione man mano che essa si porrà l'esame delle singole nuove norme.

La materia del disegno in discussione è divisa in dieci capitoli, otto dei quali sono comuni, salvo la diversa disciplina derivante dalla diversa posizione, alla legge sullo stato degli ufficiali:

- 1) Disposizioni generali;
- 2) Sottufficiali in servizio permanente;
- 3) Sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;
- 4) Sottufficiali in congedo;
- 5) Sottufficiali in congedo assoluto;
- 6) Impiego civile;
- 7) Perdita del grado;
- 8) Disciplina;
- 9) Disposizioni transitorie;
- 10) Disposizioni finali, non hanno per il loro oggetto riscontro in quella legge.

Passando a discorrerne separatamente il relatore tiene a far presente che nella discussione generale e in quella sulle singole norme non ometterà di riferire alla Commissione i voti, i suggerimenti e le aspirazioni espressi dalle varie associazioni, nelle quali la categoria è divisa e alle quali egli rivolge l'augurio che la conseguita disciplina unitaria che con questa e con le leggi future viene raggiunta possa costituire stimolo alla unificazione di tutte le forme associate.

A) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

(Titolo I).

I sottufficiali vi ricevono per la prima volta una netta classifica in categorie:

- sottufficiali in servizio permanente;
- sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;
- sottufficiali in congedo;
- sottufficiali in congedo assoluto.

I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali di complemento e sottufficiali della riserva.

E per la prima volta appare nella legisla-

zione italiana la figura corrispondente a quella dell'ufficiale, del *sottufficiale in servizio permanente effettivo* legato, come ogni altro dipendente di ruolo dello Stato, da rapporto di impiego stabile, regolare, continuativo. Ogni incertezza in questa materia è così eliminata.

Quanto alla categoria dei sottufficiali *in ferma volontaria o in rafferma* — di cui parleremo discorrendo del titolo terzo — la loro inclusione in questa legge sta a significare che anch'esse hanno *uno stato giuridico* ben definito e caratterizzato dalla speciale natura del rapporto.

Delineate sono pure le due categorie del complemento e della riserva, rientranti nella comune denominazione di *sottufficiali in congedo*. Denominazione questa, in verità, non eccessivamente esatta perchè riferentesi *esclusivamente ad una delle posizioni* in cui possono trovarsi gli appartenenti ad esse, mentre è inerente alla loro natura la *costante possibilità di richiamo in servizio temporaneo*, tanto vero che l'articolo 44 indica sia il « *congedo illimitato* » sia « *il servizio temporaneo* » come posizioni distinte e proprie, entrambe di queste categorie. Più proprio sarebbe che, anche mantenendo per esse *un'unica categoria e un unico titolo* nella legge (il IV) per quanto di comune ha la disciplina giuridica che le riguarda, l'una e l'altro abbiano la denominazione di « *sottufficiali di complemento e della riserva* ».

Delle norme relative a queste due categorie parleremo occupandoci specificatamente del titolo quarto.

Appropriata è invece la denominazione generica di sottufficiali in *congedo assoluto* di cui si occupa il titolo quinto perchè norma comune a tutti gli appartenenti alla categoria è la esenzione da qualsiasi obbligo di servizio con la sola conservazione del grado e dell'onore dell'uniforme.

Lo stato di sottufficiale, è superfluo dirlo, è il complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado e, naturalmente, con questo si acquista e si perde.

Acquistato il grado, il sottufficiale ha l'obbligo del giuramento secondo le *disposizioni vigenti*. Vigenti, s'intende, nell'epoca in cui il giuramento viene prestato, il che vuol dire che può, con regolamento, essere mutata la forma attuale di giuramento collettivo con la truppa.

La mancata prestazione del giuramento, dovuta a rifiuto esplicito o implicito dell'interessato e non a causa estranea alla sua volontà, dà luogo alla revoca della nomina con efficacia retroattiva.

Il disegno non contiene norme per il conferimento dei gradi. È questa materia che va regolata con le leggi di reclutamento, quanto alle nomine, e di avanzamento, quanto alle promozioni. La legge di stato pone solo il nuovo e generale principio che tutte le nomine e le promozioni siano date dal Ministro, con determinazione o con decreto, secondo che si tratti del grado di sergente o degli altri gradi. Il potere concesso ai comandanti di corpo di conferire i gradi di sergente e sergente maggiore viene meno per evitare eventuali difformità di criteri di valutazione.

La materia dei *ruoli* in cui sono distinte le varie categorie è lasciata alle leggi sul reclutamento. Tuttavia qui si stabilisce, a evidente garanzia della posizione di stato del sottufficiale in servizio permanente, che il trasferimento da un ruolo all'altro non può essere disposto che in casi previsti dalle leggi.

Non hanno bisogno di illustrazione particolare per la loro chiarezza le disposizioni relative all'anzianità assoluta e relativa, e alle detrazioni di essa. Sembra, comunque, superflua la norma che le rettifiche di anzianità conseguenti a ricorso di natura giurisdizionale possano farsi anche oltre il termine previsto per le rettifiche di ufficio perchè inconcepibile sarebbe una decisione di detta natura possa rimanere ineseguita per scadenza di un termine.

Prima di passare ad altro titolo, è doveroso riferire per la sua importanza il desiderio espresso dalla categoria che la legge di Stato sancisca, a tutti gli effetti, una equiparazione dei sottufficiali, ai funzionari del gruppo C dell'Amministrazione dello Stato. Il voto è degno di considerazione, ma, per i suoi riflessi ed effetti molteplici anche al di fuori dello stretto terreno sullo stato giuridico è bene che esso sia oggetto di esame in sede, per sua natura più generale, di discussione delle leggi sulla riforma sulla burocrazia dove tutta la materia dei gradi e delle classi dei dipendenti dello Stato troverà organica e unitaria disciplina.

È doveroso pure, in tema di disposizioni generali, riferire il desiderio espresso da una delle associazioni che la denominazione di *sottufficiale* sia mutata in quella di *aiutante ufficiale*.

B) SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

(Titolo II).

Nella triplice posizione in cui può trovarsi il sottufficiale in servizio permanente — servizio effettivo, aspettativa, sospensione dall'impiego — egli è, come si è detto, sempre vincolato da rapporto stabile e continuativo.

Il possesso della idoneità fisica incondizionata all'impiego presso qualsiasi reparto, comando o ufficio è qualità necessaria per la permanenza nel *servizio effettivo*.

Il disegno propone una eccezione per i casi di temporanea inidoneità al volo dei sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica. L'eccezione spiegata dalle particolari attitudini fisiche occorrenti per il volo si ch'è ingiustificato sarebbe che il *temporaneo* difetto di tali attitudini, mentre permane il possesso delle qualità normali per la prestazione di qualsiasi altro servizio e vi è la previsione della ripresa di quelle, conducesse a definitiva estromissione dal servizio effettivo. Ne scapiterebbero gli interessati, ma sarebbe soprattutto una perdita per l'Amministrazione per la quale la formazione del personale navigante dell'Aeronautica rappresenta un onere non trascurabile.

Sono state sollevate preoccupazioni circa la sorte di codesto personale per il caso d'inidoneità *permanente* al servizio di volo. Ma — e quel che si dice vale anche per gli ufficiali per i quali è stata emanata analoga disposizione — la questione deve ritenersi in via transitoria risolta con la disposizione dell'articolo 94 del disegno in esame che fa permanere in vita le norme dell'articolo 71 e 72 — 1° comma — del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744 e, in via definitiva, deve essere rimessa alle leggi sull'ordinamento perchè l'idoneità permanente al solo servizio di volo può produrre il trasferimento dal ruolo naviganti in altro ruolo e, in coerenza a quanto si è detto innanzi, la materia della formazione dei ruoli

4^a COMMISSIONE (Difesa)16^a SEDUTA (8 aprile 1954)

e quindi dei trasferimenti da ruolo a ruolo (articolo 11) deve essere regolata in quella sede.

Si è chiesto se una eccezione nello stesso senso che i naviganti dell'Aeronautica debba farsi anche per i sottufficiali di Marina nel caso di loro temporanea inidoneità al servizio di bordo. La Commissione esaminerà il caso e non trascurerà certo di considerare che, in genere, dove per le condizioni speciali in cui un dato servizio si svolge i requisiti fisici richiesti hanno carattere particolare, la parità di trattamento con il caso del servizio di volo può apparire giustificata.

La materia dell'aspettativa e della sospensione dall'impiego non presenta problemi particolari. L'introduzione di una ipotesi di aspettativa per fuori quadro non sembra necessaria dal momento che essa presuppone un collocamento del sottufficiale fuori quadro che la legge in esame non prevede. Se e quando una tale posizione dovesse essere contemplata da leggi speciali, saranno le norme relative che ne regoleranno la disciplina.

Una parola merita invece la istituzione del ruolo speciale per mansioni di ufficio, importante innovazione introdotta dalla legge in esame.

Il sottufficiale che nel grado massimo raggiunga il limite di età per la cessazione dal servizio permanente può, a sua domanda, e se riconosciuto meritevole, essere trasferito in un ruolo speciale per esservi impiegato in mansioni di ufficio.

La istituzione di questo ruolo giova alle Forze armate in quanto consente di utilizzare negli uffici personale più anziano evitando che, come purtroppo oggi avviene, vi siano destinati elementi giovani, sottraendoli al servizio dei reparti. Giova ai sottufficiali perchè consente loro una possibilità di permanenza in servizio in età ancora giovane e quando le esigenze della vita maggiormente premono su di essi.

Il primo di questi benefici sarebbe però praticamente annullato se alla istituzione del nuovo ruolo non corrispondesse un aumento di organici, sì che accadesse che al passaggio dei sottufficiali nel ruolo speciale dovesse corrispondere una riduzione dei sottufficiali degli altri ruoli. Elementi giovani sarebbero così

egualmente sottratti ai reparti e la innovazione si risolverebbe soltanto in un sistema di invecchiamento dei quadri.

Innovazioni indubbiamente benefiche per i sottufficiali il disegno prevede in materia di cessazione dal servizio permanente essenzialmente sotto l'aspetto economico.

Alla pari dell'ufficiale, il sottufficiale liquiderà la pensione ordinaria anche se conti soltanto quindici anni di servizio utile, dei quali dodici di servizio effettivo, mentre con le vigenti disposizioni egli non aveva diritto a pensione se non avesse raggiunto venti anni di servizio. Il sottufficiale che non raggiunga i detti limiti, avrà diritto ad una indennità una volta tanto.

Il disegno introduce pure, come per gli ufficiali, una speciale indennità fino all'età di 65 anni in aggiunta al trattamento di pensione. È noto come questa indennità trovi la sua indisconoscibile giustificazione nel particolare stato di disagio in cui vengono a trovarsi ufficiali e sottufficiali rispetto agli altri dipendenti dello Stato per i diversi limiti di età nella permanenza nel rapporto d'impiego. Anzi deve doverosamente osservarsi che, riguardata sotto questo aspetto, la soluzione adottata con l'introduzione dell'indennità speciale, mentre per lo Stato rappresenta un'onere notevole e tanto più grave in quanto alla corresponsione di essa non corrisponde la prestazione di un servizio, d'altra parte per gli interessati il beneficio è ben lungi dal rappresentare quello che, sotto ogni aspetto, è per gli altri dipendenti dello Stato la permanenza in servizio fino a 65 anni. Comunque, e anche per queste ragioni, la misura dell'indennità proposta nel progetto deve essere congruamente aumentata.

Altre innovazioni il progetto introduce negli articoli 29, 30, 32, 33, 34 e 35 relativamente al trattamento di quiescenza nei vari casi di cessazione dal servizio, distinguendo i casi nei quali essa avvenga per volontà dell'interessato o per motivo a lui addebitabile da quello in cui avvenga per cause oggettive o, comunque, non determinate dalla sua volontà, con particolare riguardo ai casi di ferite, lesioni o infermità per cause di guerra. La chiarezza del testo proposto consente di riportare senz'altro l'attenzione dell'onorevole

Commissione al contenuto dei singoli articoli che non hanno bisogno di particolare commento.

C) SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA
O RAFFERMA.
(Titolo III).

La innovazione del disegno sta, oltre che nella unificazione e nel coordinamento delle molte norme vigenti in poche ma esaurienti disposizioni, nell'avere esso pur mantenendo la posizione di ferma o rafferma nettamente differenziata tale posizione da quella del servizio permanente.

La relazione ministeriale esattamente configura in questo caso una ipotesi di rapporto d'impiego a tempo determinato che si distingue dal rapporto stabile e continuativo proprio del servizio permanente e dalla inesistenza di ogni rapporto d'impiego propria della posizione di congedo.

Inerenti a detta configurazione giuridica sono le seguenti disposizioni:

a) la cessazione dal servizio per motivi disciplinari o penali — sarebbe difatti inconciliabile con la natura temporanea del rapporto una semplice sospensione, quale, in alcuni casi, è prevista per il servizio permanente. Più logico appare perdano senz'altro l'impiego coloro che per motivi disciplinari o penali si mostrino immeritevoli di mantenerlo;

b) la concessione di un premio di congedamento in proporzione degli anni di servizio compiuti quasi a titolo di indennità di licenziamento, all'atto del proscioglimento dalla ferma o rafferma, premio che non viene naturalmente concesso quando, come in qualsiasi altro rapporto d'impiego, il proscioglimento avvenga per colpa del sottufficiale (motivi disciplinari, condanna penale, perdita del grado) o quando questi, passando all'impiego civile, continui a restare alle dipendenze dell'Amministrazione statale e, infine, quando egli abbia conseguito diritto a pensione per la non cumulabilità dei due benefici;

c) la concessione di un premio di rafferma al sottufficiale che, senza peraltro assicurarsi

un vincolo permanente si pone a servizio delle Forze armate per un ulteriore periodo di tempo.

La misura del premio di congedamento e di rafferma sono lasciati alle particolari disposizioni di carattere economico.

Il sottufficiale in ferma o rafferma che cessa dal servizio è collocato in congedo nella categoria di complemento. Le due categorie costituiscono, dunque, come due vasi comunicanti l'uno dei quali è destinato ad alimentare continuamente l'altro.

D) SOTTUFFICIALI IN CONGEDO
E IN CONGEDO ASSOLUTO.

(Titolo IV e V).

I sottufficiali in congedo sono — come si è detto — di due categorie: di complemento e della riserva. Sulla esattezza della denominazione di « sottufficiali in congedo » attribuita agli appartenenti a queste due categorie mentre l'articolo 44 stabilisce che il congedo è *una delle posizioni* in cui essi possono trovarsi e mentre sembra opportuno, in una legge che determini *diritti e doveri di carattere militare*, la denominazione non trascuri il riferimento *al servizio*, che è quello che più interessa nella disciplina giuridica dello *stato*, si è già detto innanzi più propriamente la denominazione in esame dovrebbe scindersi, per maggiore aderenza alla realtà e fermo restando il contenuto delle norme delle quali questa materia è oggetto in tutta la legge, nella duplice denominazione di « *sottufficiali di complemento e della riserva* ».

Conferma questa opinione l'articolo 45 del disegno il quale stabilisce che il sottufficiale di complemento e della riserva quando si trovi in servizio temporaneo è soggetto *alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali in servizio permanente*, in quanto applicabili.

L'obiezione della quale si discute non è quindi solo di forma, ma anche di sostanza perchè vuol porre in rilievo che quello che distingue i sottufficiali di complemento e della riserva da sottufficiali del servizio permanente non è soltanto la posizione di congedo in cui i primi *possono trovarsi* ma è anche la *temporaneità*

del loro servizio rispetto alla *stabilità* (permanenza) del servizio dei secondi.

Ciò premesso, occorre dire che il sottufficiale può essere richiamato dal congedo di *autorità* con decreto del Presidente della Repubblica o a *domanda* con decreto del Ministro della difesa.

Il trasferimento di un'arma, di servizio, di categoria, di specialità o di ruolo deve essere subordinato, oltre che al possesso dei requisiti necessari, alla condizione del più utile impiego.

Passando a parlare più particolarmente delle due categorie, che mentre i sottufficiali di complemento sono quelli o *direttamente nominati* nella categoria o *collocati* in essa dal servizio permanente, dalla ferma o dalla rafferma secondo le norme della legge in esame, i sottufficiali della riserva sono soltanto quelli che nella categoria sono collocati in virtù della legge stessa.

Per entrambe vi è obbligo di tenersi costantemente a disposizione del Governo durante il tempo di guerra.

I sottufficiali di complemento, possono essere richiamati in servizio per speciali esigenze o per istruzione fino ai limiti di età stabiliti nella tabella *B*, i sottufficiali della riserva solo per speciali esigenze. In verità, dato il progredire continuo della scienza militare e di quelle che vi sono connesse, sarebbe opportuno prevedere richiami dei sottufficiali della riserva anche per istruzione, salvo a fare di questa facoltà un uso limitato ai casi di evidente necessità.

I limiti di età per il passaggio al congedo assoluto sono diversamente stabiliti per le due categorie: 60 anni per il sottufficiale di complemento, 62 anni per il sottufficiale della riserva.

Poco deve dirsi dei sottufficiali in congedo assoluto; essi conservano soltanto il grado e l'onore dell'uniforme. Le sole norme relative al *grado* come tale sono, quindi, ad essi applicabili.

Quanto alle norme disciplinari, i sottufficiali di questa categoria soggiacciono soltanto a quelle che i regolamenti stabiliscono per essa o che per il loro carattere di generalità sono applicabili a tutti i sottufficiali, quale che sia il loro stato.

E) IMPIEGO CIVILE.

(Titolo VI).

Parallelamente all'istituto del ruolo per mansioni di ufficio che prevede l'utilizzabilità del sottufficiale in impieghi del dicastero della Difesa, il disegno prevede, mantenendo in vita norme esistenti ma unificandole e coordinandole per le varie armi il passaggio a domanda dei sottufficiali negli impieghi civili di qualsiasi Amministrazione, compresa quella della Difesa ed esclusa solo la Pubblica Sicurezza.

Il disegno stabilisce le condizioni, le modalità e i termini ai quali le domande sono soggette e molto opportunamente concede il termine di un anno dal collocamento in congedo per la presentazione di questa in modo che l'interessato possa orientarsi nella vita civile ed evitare di chiedere il pubblico impiego civile quando trovi altrimenti a sistemarsi.

Il disegno inoltre determina quali impieghi civili possono essere conseguiti dai sottufficiali sia nella Difesa che in altre Amministrazioni statali e per queste ultime stabilisce che ad essi è riservato un terzo dei posti di applicato o equiparato nel personale *di gruppo C*. È opportuno, a questo proposito, osservare che questa possibilità di passaggio del sottufficiale dal servizio all'impiego civile nel gruppo *C* è indubbiamente argomento che andrà tenuto presente quando dovrà esaminarsi la questione a cui si è accennato innanzi, della equiparazione dei sottufficiali, a tutti gli effetti, al grado *C* dell'Amministrazione statale.

Il disegno prevede che i posti nelle Amministrazioni diverse dalla Difesa siano ripartiti fra i sottufficiali delle varie Armi in proporzione delle domande e che gli immessi all'impiego civile siano intercalati nei ruoli nella misura di uno a due con gli impiegati di altra provenienza.

Nulla invece il disegno dice per quanto riguarda la immissione nei ruoli civili della Difesa. Opportuna sarebbe una estensione della predetta norma generale a quest'ultimo caso.

Ma, in verità, oltre che alle norme regolatrici della materia, qui occorre volgere l'attenzione acchè l'istituto del passaggio del sottufficiale all'impiego civile sia concretamente ope-

rante, e acchè siano vinte le resistenze delle altre Amministrazioni statali (se non anche della stessa Amministrazione civile della Difesa) a ricevere nei ruoli elementi acquisiti la cui posizione va ad inserirsi nel normale andamento delle carriere degli impiegati originarii di un dato ruolo. Di questo argomento che involge problemi più vasti in materia di pubblico impiego sarà bene riparlare nel riordinamento generale della materia attualmente all'esame del Parlamento e del Governo.

F) PERDITA DEL GRADO.

(Titolo VII).

Il disegno unifica anche in questa materia le norme esistenti per le varie Forze armate, e le armonizza con la legislazione penale militare vigente.

Va notato subito che l'istituto della retrocessione scompare nella nuova legge dato il carattere infamante di esso soprattutto nella denominazione, ma che le ipotesi che davano luogo a tale provvedimento sono comprese nei casi di incompatibilità obiettiva col grado previsto nell'art. 59.

Va pure notato che il disegno non si occupa della degradazione che, derivando da condanna penale, trova disciplina più propria nella legge penale militare.

Le cause di perdita del grado sono elencate nell'articolo 59 e le ipotesi di reintegrazione nell'art. 61. Perdita e reintegrazione sono disposte con decreto ministeriale.

Delle cause di perdita del grado, alcune conseguono necessariamente alla perdita dei requisiti che si possono dire essenziali per il possesso di un grado nelle Forze armate in genere o in una data Forza armata si trova in queste condizioni; chi ha perduto la cittadinanza; chi, non autorizzato, ha assunto servizio in Forze armate straniere; chi ha assunto, con qualsiasi grado, servizio in altra Forza armata dello Stato o, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella stessa Forza armata di appartenenza (ipotesi questa, in verità, destinata a verificarsi quasi mai); l'interdetto; l'inabilitato. E naturalmente cessata la causa che ha determinato la perdita, tranne

che nell'ipotesi di arruolamento in Forze armate straniere, è immesso la reintegrazione nel grado.

Anche l'irreperibilità accertata è causa di perdita del grado perchè pone lo Stato in condizione di non poter disporre a qualsiasi richiesta del sottufficiale irreperibile. Anche in questa ipotesi il disegno prevede la reintegrazione quando la irreperibilità sia cessata.

A nostro parere, però, sarebbe opportuno distinguere tra irreperibilità volontaria o involontaria e, nel primo caso, negare la reintegrazione quando la irreperibilità sia cessata dovendosi considerare che chi volontariamente ha fatto perdere le tracce di sè è incorso in una vera e propria forma di deliberata sottrazione agli obblighi nascenti dallo stato di sottufficiale e non merita, perciò, di riacquistare il grado perduto.

La perdita del grado consegue anche a rimozione inflitta con giudizio disciplinare o a condanna penale nei casi previsti dal n. 7 dell'articolo 59. Nel primo caso la reintegrazione è ammessa dopo cinque anni quando il sottufficiale abbia tenuta ottima condotta morale e civile, dopo due anni e mezzo nel caso che il sottufficiale abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare per atti di valore compiuti dopo la rimozione e senza alcun termine nel caso in cui le dette promozioni e ricompense siano state più di una. Nel caso di condanna penale la reintegrazione è ammessa a seguito di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nell'ipotesi di condanna che porti con sè la rimozione, anche a norma della legge penale militare.

Alcune ipotesi di perdita del grado previste dall'ultimo comma dell'articolo 59 sono lasciate alla decisione del Ministro, previo parere del Tribunale supremo militare. Tali ipotesi sono: quella in cui il sottufficiale prosciolto sia sottoposto a misure di sicurezza personale detentive o non detentive; quella in cui il sottufficiale condannato sia ricoverato per infermità psichica, in casa di cura o di custodia, quella in cui sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale. In verità qui si deve osservare che criterio ispirato o inaccettabile larghezza è quello col quale si è preveduta la possibilità

4^a COMMISSIONE (Difesa)16^a SEDUTA (8 aprile 1954)

del mantenimento del grado anche nell'ipotesi che il sottufficiale sia sottoposto a libertà vigilata o sia assegnato, in istato di detenzione, ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o ad un riformatorio giudiziario o abbia determinati divieti che degradano la sua personalità (articolo 215 - secondo comma n. 1 e 4 - terzo comma n. 1, 2, 3 del Codice penale). Più giusto sarebbe, mantenere la norma per i casi in cui la misura di sicurezza dipende da infermità fisica o psichica, comminando negli altri casi la perdita del grado, salvo reintegrazione nelle ipotesi previste dall'articolo 61.

La reintegrazione non porta, con sè — secondo il disegno — il diritto a riacquistare la posizione di servizio permanente perduta con la perdita del grado. Anche per questa norma sarebbe bene introdurre qualche eccezione quando la perdita del grado è assolutamente incolpevole per il sottufficiale.

G) DISCIPLINA.

(Titolo VIII).

Le norme contenute in questo titolo sono di per sè chiare ed esauriscono ampiamente tutta la materia. Se un'osservazione può farsi, come, d'altronde, rileva la stessa relazione ministeriale, è che alcune di esse avrebbero trovato più appropriata collocazione nei regolamenti. Ma è bene che in questa che è la materia più delicata di tutta la legge, le garanzie anche formali siano le più ampie a salvaguardia dello stato giuridico del sottufficiale che si intende tutelare contro il timore di eventuali arbitrii.

La procedura è nettamente distinta in due fasi: quella istruttoria che si attua mediante inchiesta condotta dalle Autorità gerarchiche o disposta dal Ministro e quella del giudizio che si attua dalle Commissioni di disciplina. Il Ministro può modificare le conclusioni di dette Commissioni soltanto in senso favorevole al sottufficiale.

Il diritto alla discolta e alla difesa è largamente garantito. L'incolpato ha la facoltà di farsi assistere da un ufficiale difensore. Sarebbe opportuno che, data la gravità delle conseguenze di un giudizio disciplinare la naturale inesperienza degli incolpati in materia

giuridica, che la facoltà si mutasse in obbligo e che fosse ammesso anche il patrocinio di avvocati del Foro civile.

Norme particolari regolano i giudizi a carico di sottufficiali residenti all'estero e i giudizi che si svolgono in tempo di guerra.

H) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

(Titolo IX e X).

Delle singole norme che regolano il trapasso dalla vigente alla nuova legislazione è il caso di parlare particolarmente in sede di esame degli articoli.

Speciale attenzione richiederanno le disposizioni degli articoli 90, 91 e 92, collegate alle norme degli articoli 24 e 25 concernenti il ruolo speciale per le mansioni di ufficio. Occorre tener presenti da un lato il beneficio derivante dalla istituzione del detto ruolo e dall'altro le gravi conseguenze che derivano dalla corrispondente riduzione di organici nei ruoli ordinari sia ai fini del servizio che ai fini del reclutamento e dell'andamento della carriera. La questione non può risolversi che con un aumento di organici, senza di che non è ingiustificato affermare che gli inconvenienti superano i pregi del sistema. Ci si rende conto che tale soluzione porta con sè un aumento di oneri che non può essere contemplato che da un'apposita legge. Questo è il motivo per il quale il disegno usa la dizione (in verità indesiderabile in genere in una legge): « *Nell'attesa che vengano determinati gli organici ecc. ecc.* ».

Il regolamento della materia ha dunque carattere transitorio ed è auspicabile che in sede definitiva esso risponda meglio alle attese della categoria, inteso com'è a migliorarne le condizioni e non a pregiudicarle.

Onorevoli Senatori,

il disegno proposto al vostra esame è, nel suo complesso, degno di approvazione, salvo le modifiche e i perfezionamenti che saranno suggeriti dalla vostra esperienza e dalla vostra saggezza.

I sottufficiali attendono da decenni questa legge. È bene che l'abbiano al più presto, ma è necessario anche che l'urgenza non sia cattiva

4ª COMMISSIONE (Difesa)

16ª SEDUTA (8 aprile 1954)

consigliera e che le nuove norme rispondano il più possibile alle finalità che Parlamento e Governo si propongono di attuare per il bene delle Forze armate, delle quali la categoria dei sottufficiali è, a ragione, considerata come la inflessibile spina dorsale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura :

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

PALERMO. Se non sbaglio, è stata prospettata da taluno la opportunità di modificare la parola « sottufficiale » nell'altra « aiutante ufficiale ».

JANNUZZI, *relatore*. Non è, e non deve essere un mistero, che a proposito di questo disegno di legge i desideri della categoria si sono largamente espressi e, perciò, molte delle considerazioni, che verremo facendo, e degli emendamenti che saranno esaminati, rappresentano i desideri della categoria.

Tra i desideri manifestati è anche il seguente: che la denominazione di sottufficiale sia tramutata in quella di aiutante ufficiale di prima, di seconda, di terza categoria, ritenendosi che la denominazione di sottufficiale sia ormai sorpassata e declassante nei riguardi dell'effettivo ed odierno funzionamento della categoria.

Esprimo il parere che quando si dice sottufficiale, come quando si dice sottotenente, oppure sottosegretario, non si diminuisce di dignità e non si declassa alcuno; quindi, come mio parere personale, non ravviserei la opportunità di modificare la denominazione.

Comunque tale è il mio parere personale; la Commissione vorrà decidere in merito.

MESSE. Io sarei del parere di lasciare le vecchie denominazioni. Chi vi parla ha avuto l'onore di far parte della categoria dei sottufficiali per alcuni anni, prima di essere ammesso, nel lontano 1908, alla Scuola militare di Modena (oggi Accademia militare); e di quel periodo io conservo un intenso e grato ricordo. Data da allora l'importanza che ho sempre attribuito a questa benemerita categoria, la stima e l'affetto che nutro per lei, che sempre, ma oggi più che mai, rappresenta, particolarmente per l'Esercito, la spina dorsale delle nostre Forze armate.

Del resto, negli eserciti francese, inglese, e americano — senza parlare di quanto avveniva in quello tedesco — alle funzioni del sottufficiale è sempre stata data una importanza assai maggiore che da noi.

Ora, negli eserciti che ho menzionato, per la categoria di cui ci occupiamo, esiste, di norma, la denominazione di « sottufficiale ».

Ciò detto, debbo aggiungere che se fossi convinto che accettando la nuova denominazione proposta noi faremmo cosa veramente utile per i sottufficiali, almeno dal punto di vista morale, io mi dichiarerei senz'altro favorevole.

Noi dobbiamo cercare piuttosto di elevare il tono della categoria avvicinandone il trattamento morale ed economico a quello praticato negli altri eserciti.

FARINA. È vero quanto dicevano il collega Messe e il collega Jannuzzi a proposito della categoria dei sottufficiali; ma qui siamo di fronte ad una richiesta degli interessati, i quali evidentemente sono contrari alla presente denominazione e ne propongono un'altra.

Poichè ritengo che debbano essere tenute presenti le aspirazioni della categoria interessata, sarei del parere di aderire alla loro richiesta.

CADORNA. Vorrei osservare che le varie richieste avanzate dalla categoria tendono ad una equiparazione della categoria dei sottufficiali a quella degli ufficiali. Ma la categoria dei sottufficiali è ben distinta da quella degli ufficiali; i sottufficiali, infatti, hanno la possibilità di diventare ufficiali quando conseguono determinati titoli di studio, ed in man-

4^a COMMISSIONE (Difesa)16^a SEDUTA (8 aprile 1954)

canza debbono restare tali. Vogliamo tutti che la categoria sia ben trattata, ma non possiamo equipararla a quella degli ufficiali.

Il sottufficiale ha compiti ben distinti, che sono di una grandissima importanza, ma tali compiti sono nettamente distinti da quelli degli ufficiali.

MESSE. Volevo aggiungere qualche altra cosa a proposito di questa richiesta. Io mi associo alle considerazioni del senatore Cadorna; ma d'altra parte bisogna anche capire le richieste della categoria che umanamente tende a migliorare la propria situazione, avvicinandosi il più possibile a quella degli ufficiali.

Inoltre, bisogna tener conto che ai membri della Commissione sono pervenute richieste di emendamenti di ogni genere, e la loro provenienza non è unica. Spesso le richieste sono in contrasto fra di loro. Ciò dipende soprattutto dal fatto che la categoria non è rappresentata da un'unica organizzazione. Da ciò la necessità che tutte le proposte pervenute siano attentamente esaminate, per poi accettare quelle che veramente risulteranno di giovamento a tutta la categoria.

FARINA. Mutando la denominazione di « sottufficiale » in quella di « aiuto ufficiale » non si cambiano le mansioni e nello stesso tempo non si viene in alcun modo ad esautorare l'ufficiale. Oggi il sottufficiale non è più quello di altri tempi, e cioè un quasi analfabeta; si tratta, invece, di ragazzi che hanno titoli di studio; e il fatto stesso che chiedano il cambiamento della denominazione mi fa pensare che sarebbe utile, agli effetti della attività che debbono svolgere, aderire alla loro richiesta. La mutata denominazione conferirebbe loro una maggiore autorità.

Io che vi parlo sono un soldato semplice in mezzo a tanti generali; ma forse proprio io a maggior ragione vi posso dire che fra i sottufficiali e gli ufficiali non corrono buoni rapporti; forse, eliminando i contrasti, si perverrà a una migliore organizzazione dell'Esercito.

CALDERA. Vi parlo per esperienza personale; sono stato collega dei sergenti, sono stato superiore di sottufficiali, e non ho mai sentito alcuno che si dolesse della qualifica di

« sottufficiale ». Inoltre, questa richiesta non è generale (nel senso che non è tutta la categoria che l'avanza) e, pertanto, sarei del parere di non mutare la qualifica.

Debbo far anche notare che la proposta suddivisione in aiutanti ufficiali di prima, seconda, terza categoria ingenererebbe delle confusioni, perchè anche fra gli ufficiali vi sono gli aiutanti in prima e in seconda.

PALERMO. Penso di non aver fatto male a sollevare questa questione, perchè, quanto meno, essa ci ha schiarito le idee. Io penso che il titolo di sottufficiale non sia un titolo di inferiorità; non dobbiamo aggrapparci alle parole, anche perchè nella vita amministrativa, burocratica, politica vi sono molti « sotto »; e non per questo costoro si sentono menomati.

Pertanto, proporrei di proseguire nella discussione del disegno di legge e a questo proposito vorrei far rilevare al Governo che sarebbe stato molto più opportuno se noi avessimo potuto esaminare contemporaneamente la legge sullo stato degli ufficiali e quella dello stato dei sottufficiali.

Non essendosi fatto ciò, vorrei che nel corso della discussione ciascuno di noi ricordasse la discussione già fatta per lo stato degli ufficiali per far sì che la categoria dei sottufficiali, attraverso il progetto che noi stiamo esaminando e andremo ad approvare, possa aver maggior prestigio. Tutti siamo d'accordo che la categoria dei sottufficiali è benemerita e, come diceva il collega Messe, rappresenta la spina dorsale dell'Esercito.

JANNUZZI, *relatore*. Debbo dare innanzi tutto atto che, in verità, la proposta di mutamento della denominazione è venuta solo da una parte della categoria e che esistono molte altre proposte difformi.

La questione principale è quella di provvedere a che, attraverso il presente disegno di legge, il sottufficiale abbia un prestigio conforme alle sue funzioni. Vorrei aggiungere un'altra considerazione: a parte che la denominazione di aiutante ufficiale di prima, seconda, terza categoria è una denominazione eccessivamente pomposa, si rischia in tal modo di incorrere anche in confusioni. Infatti l'aiutante esiste in ogni reggimento; e dire aiu-

tante ufficiale di prima classe e aiutante maggiore di prima classe potrebbe far sorgere degli equivoci, rischierebbe di confondere i termini.

MESSE. In relazione ad un attuale orientamento degli organi responsabili del Ministero della difesa-Esercito, ed in rapporto — almeno così si dice — allo spirito che informa la nuova legge di avanzamento per gli ufficiali, la base della piramide verrebbe ristretta, nel senso che negli organici per l'Esercito verrebbe notevolmente diminuito il numero dei subalterni. Per poi garantire l'inquadramento dei piccoli reparti, si penserebbe di affidare il comando dei plotoni: per un terzo ai subalterni in servizio permanente effettivo, per un terzo a subalterni di complemento e per un terzo ai sottufficiali. Con ciò il sottufficiale verrebbe ad assumere una figura a sè stante, con piena autonomia e responsabilità propria, ponendosi sullo stesso piano dell'ufficiale nei rapporti col proprio comandante di compagnia.

Anche per questa considerazione a me non piace la proposta denominazione di « aiutante ufficiale ». Confermo, pertanto, l'opportunità che sia mantenuta la vecchia denominazione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa al parere pressochè unanime della Commissione di mantenere la denominazione « sottufficiali ».

Esso ritiene che non sussista nessuna menomazione di prestigio nel mantenere tale denominazione, che attinge da tradizioni altissime la forza di durare anche per il futuro.

JANNUZZI, *relatore*. Analogamente alla dizione dell'articolo 1 della legge sullo stato degli ufficiali, al quale è stato aggiunto un secondo comma così concepito: « Lo stato di ufficiale sorge con il legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado », proporrei il seguente comma aggiuntivo: « Lo stato di sottufficiale sorge con il conferimento del grado e cessa con la perdita del grado ».

PRESIDENTE. Prospetterei al relatore la opportunità di compilare letteralmente il com-

ma aggiuntivo in riferimento al secondo comma dell'articolo 1 della legge sugli ufficiali.

JANNUZZI, *relatore*. Il secondo comma, se ci riferiamo alla legge sullo stato degli ufficiali, può essere compilato in questa maniera: « Lo stato di sottufficiale sorge con il legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado ».

Naturalmente mi astengo da qualsiasi critica a questa nuova dizione; tuttavia non ho compreso l'esatto significato della parola « legittimo ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto in votazione il seguente comma aggiuntivo, così formulato: « Lo stato di sottufficiale sorge con il legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 2.

Il sottufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni.

Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

TADDEI. Considerato che i sottufficiali, attraverso lo stato giuridico che stiamo esaminando, vengono ad acquistare una personalità ben definita anche in relazione alle aumentate responsabilità inerenti alla loro carica, io penso che sarebbe opportuno che il loro giuramento fosse prestato con le stesse modalità previste per gli ufficiali, sì da assumere la forma di un solenne impegno di fedeltà scritto e sottoscritto.

PALERMO. Desidero ricordare che l'Associazione proporrebbe la seguente dizione: « Il sottufficiale, prima di assumere il servizio, è tenuto a prestare giuramento con le modalità

previste dagli ufficiali ». Si chiede cioè che anche il sottufficiale, come avviene per l'ufficiale, giuri singolarmente.

PRESIDENTE. Rilevo a questo proposito che la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge dice testualmente :

« L'obbligo del giuramento — articolo 2 — è ora previsto per i sottufficiali soltanto dai regolamenti di disciplina; la legge nell'elevarlo a norma giuridica, e nel comminare la revoca della nomina per colui che non presti il giuramento, intende sottolineare la solennità dell'impegno di fedeltà che il sottufficiale assume nei confronti dello Stato, sia che si instauri un rapporto a carattere stabile e continuativo, come per il sottufficiale in servizio permanente, sia che il giuramento riguardi il sottufficiale legato a temporanee, predeterminate prestazioni di servizio, come quello in ferma volontaria o in rafferma, sia infine che debba essere prestato dal militare il quale, nel divenire sottufficiale, non assuma alcun impegno di prestazione di servizio a carattere continuativo o temporaneo. La frase " secondo le vigenti disposizioni ", adoperata nell'articolo, vuole riferirsi sia alla formula del giuramento sia alla facoltà lasciata all'Amministrazione militare per ciò che attiene alle modalità pratiche di prestazione del giuramento: attualmente, infatti, i sottufficiali non giurano individualmente, come gli ufficiali, ma collettivamente ed insieme con i militari di truppa. Saranno i particolari regolamenti delle Forze armate a stabilire, in base alla facoltà conferita dalla legge, se debba essere conservato l'attuale sistema o se anche per il sottufficiale debba adottarsi il sistema in atto per l'ufficiale ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La proposta formulata dal senatore Taddei era già pervenuta al Governo attraverso le richieste della C.I.S. e si inquadra in quella tendenza, già posta in rilievo dal senatore Cadorna, cioè nella tendenza all'equiparazione giuridica dei sottufficiali con gli ufficiali.

Rilevo, però, anche qui che non vi è alcun motivo di menomazione del prestigio dei sottufficiali per il fatto che si stabilisce che il giuramento possa avvenire sia collettivamente che individualmente. La dizione della legge

non pregiudica l'adozione dell'uno o dell'altro sistema.

Desidero sottolineare che il riferimento alle vigenti disposizioni, contenuto nell'articolo, non significa richiamo « alle disposizioni attualmente in vigore », ma alle disposizioni regolamentari ». Tali disposizioni regolamentari per quanto riguarda le modalità del giuramento possono anche cambiare in avvenire.

Allo stato attuale penso che sia opportuno di mantenere il sistema vigente, anche in considerazione del fatto che il numero dei sottufficiali è notevolmente superiore a quello degli ufficiali, e quindi la procedura individuale, che si segue per gli ufficiali, potrebbe risultare in pratica per i sottufficiali notevolmente difficoltosa.

JANNUZZI, *relatore*. Consento con il rappresentante del Governo sulla opportunità di non cristallizzare in una determinata forma il modo del giuramento. Osservo, però, che la affermazione contenuta nel presente articolo, che il giuramento dei sottufficiali sarà prestato nella stessa forma di quello degli ufficiali, tende a riaprire quella questione, che poco fa abbiamo affrontato a proposito della denominazione.

D'altra parte, se noi diciamo che il giuramento sarà prestato « secondo le vigenti disposizioni », noi veniamo ugualmente a cristallizzare la formula del giuramento ancorandola al modo attuale di giurare. Mi parrebbe, quindi, più consona la dizione: « Il sottufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento secondo le norme dei regolamenti ».

Infatti, altro sono le disposizioni regolamentari, che possono mutare nel tempo, altre sono le disposizioni vigenti. Mi pare fuor di dubbio che quel « vigenti » non può aver riferimento nel tempo che al periodo in cui la legge è promulgata.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le preoccupazioni del senatore Jannuzzi sono state ad un certo momento anche le mie. Ma poi, tenuto presente che anche nel testo di legge sullo stato degli ufficiali si parla di « vigenti disposizioni », ho finito col concludere che, se noi dovessimo effettuare una dif-

ferenziazione di formula nel presente disegno di legge, verremmo a dar valore proprio a quella conclusione che il senatore Jannuzzi vorrebbe evitare: cioè a dire che noi interpretiamo la parola « vigenti » come un termine che cristallizza la norma, riferendola alle modalità vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge.

In altre parole, con una eventuale modifica delle norme dei sottufficiali, noi verremmo a dar forza ad una interpretazione restrittiva della legge sugli ufficiali. Le modalità esecutive possono essere invece suscettibili di cambiamento anche per quanto riguarda gli ufficiali e noi non dobbiamo escludere la possibilità di mutamenti regolamentari anche nel campo delle modalità del giuramento. Il Ministero della difesa deve essere lasciato libero di adottare la formula di giuramento che più si adatta alle circostanze.

TADDEI. Premetto che non ero a conoscenza del fatto che la mia proposta era già stata sottoposta dai rappresentanti della categoria interessata all'attenzione del Governo, essendo, invece, ed essenzialmente, derivata da una considerazione che ho sentito fare: e, cioè, che con lo stato giuridico in discussione veniva ad esser meglio determinata la personalità dei sottufficiali in relazione anche alle maggiori responsabilità derivanti loro dal grado e dalle funzioni. Considerato allora che tutti ci saremmo trovati d'accordo nel fare il possibile per contornare la figura del sottufficiale di ogni maggior prestigio, ho ritenuto che a tale scopo sarebbe stata, fra l'altro, opportuna la prescrizione del giuramento individuale.

Ritengo che le considerazioni fatte dal rappresentante del Governo non abbiano molta rilevanza. Indubbiamente il numero assai maggiore dei sottufficiali rispetto a quello degli ufficiali non consentirebbe di seguire l'intero cerimoniale prescritto per il giuramento di questi ultimi: presenti, cioè, la bandiera ed il comandante del corpo; ma con disposizioni regolamentari potrebbe essere prescritta una procedura praticamente più semplice; ad esempio, giuramento alla presenza del comandante di compagnia o di battaglione.

GRANZOTTO BASSO. Osservo che se il sottufficiale presta giuramento secondo le vi-

genti disposizioni, cioè giurando in massa, con la truppa, non verrebbe ad essere accertato il suo atteggiamento in relazione al secondo comma dell'articolo 2, e cioè: « Per il sottufficiale che non presti il giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa ».

Se il giuramento viene effettuato in massa, non abbiamo nessuna prova che il sottufficiale abbia effettivamente giurato e che non abbia invece fatto una riserva mentale.

Mi sembra perciò che, anche per questa considerazione, una modifica della dizione del primo comma sarebbe opportuna.

PALERMO. Se la Commissione è del parere che il giuramento dei sottufficiali debba avvenire individualmente, mi sembra che la via migliore da seguire possa essere la seguente: approvare l'articolo così come è, e far risultare dal verbale che il legislatore è del parere che il giuramento debba aver luogo non collettivamente, ma individualmente. Quando verrà emanato il regolamento di disciplina, il Ministero della difesa dovrà necessariamente tener conto della interpretazione precisa ed univoca, che noi diamo alla norma che andiamo ad approvare.

TADDEI. Proporrei la seguente nuova dizione per il primo comma dell'articolo 2: « Il sottufficiale, prima di assumere servizio, è tenuto a prestare giuramento scritto secondo le modalità, che saranno emanate dal Ministero della difesa ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dicendo « giuramento scritto », si entra già nella determinazione della forma di giuramento. Ribadisco, invece, che l'esecutivo deve essere lasciato libero di stabilire le modalità ed il legislatore deve, per quanto possibile, evitare di ingerirsi nella emanazione dei regolamenti.

JANNUZZI, *relatore*. Il punto sul quale dobbiamo essere espliciti è se noi, quando diciamo « secondo le vigenti disposizioni », intendiamo riferirci alle disposizioni in vigore all'epoca in cui la legge viene emanata o alle disposizioni del tempo in cui il giuramento

viene prestato. Se siamo d'accordo sulla prima interpretazione, evidentemente noi possiamo lasciare il testo così come è, senza ulteriormente preoccuparci. Altrimenti, deve rimanere ben chiaro, attraverso la presente discussione, che, contrariamente a quanto suggerisce il linguaggio giuridico comune, noi interpretiamo la formula « vigenti disposizioni » non nel senso di vigenti all'epoca della promulgazione della legge, ma all'epoca in cui si effettua il giuramento.

PRESIDENTE. Stabilito che i colleghi all'unanimità, attribuiscono alle parole « vigenti disposizioni » contenute nel primo comma dell'articolo 2 non il significato di vigenti all'atto dell'emanazione della legge, sibbene al momento della prestazione di giuramento, metto in votazione il primo comma dell'articolo 2 nel testo originario.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

JANNUZZI, relatore. Nel secondo comma, propongo che in luogo della dizione « Per il sottufficiale che non presti il giuramento si fa luogo alla revoca, ecc. », si dica « Per il sottufficiale che si rifiuti di prestare il giuramento si fa luogo alla revoca, ecc. ».

Non vorrei, infatti, che sorgesse equivoco nell'interpretazione; ciò che dà luogo alla revoca è il rifiuto della prestazione del giuramento, dato che se il giuramento non viene prestato per causa di forza maggiore, non dà luogo, in tale eventualità, alla revoca. Si tratta, insomma, di una sanzione che fa carico sul sottufficiale unicamente in caso di rifiuto. Chiariamo, pertanto, il concetto che la famiglia del sottufficiale, il quale, per esempio, muoia senza aver avuto ancora, in conseguenza di un caso accidentale, la possibilità di prestare giuramento, avrà tutti i diritti come se questi abbia prestato giuramento.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il « non presti giuramento » è una formula acquisita da tutte le leggi sullo stato dei dipendenti dalla pubblica Amministrazione. La formula ha un significato già acquisito alla legislazione, alla giurisprudenza ed alla prassi amministrativa.

Inoltre anche in questo caso non conviene mutare la formula già adottata nella legge sullo stato degli ufficiali.

JANNUZZI, relatore. Sono d'accordo che una imprecisione contenuta nella legge precedente ingenera la preoccupazione che qualsiasi modifica nella legge seguente possa dar luogo ad una differente interpretazione; tuttavia, deploro la non precisione della legge precedente e vorrei che, quanto meno, tutto ciò restasse amplissimamente consacrato nel resoconto della seduta.

DE GIOVINE. La seconda parte dell'articolo prevede sanzioni gravissime: ora non è possibile interpretare tale disposizione senza tener presente che essa rappresenta la sanzione per una precisa manifestazione di volontà del sottufficiale, il quale non presta il giuramento perchè non vuole giurare pur essendo stato invitato a farlo. Non può quindi accadere che la sanzione possa applicarsi per un avvenimento accidentale; essa è prevista solo per una volontà dichiarata come tutte le sanzioni penali.

FARINA. Sono del parere del collega Jannuzzi che occorre precisare che è punito unicamente chi si rifiuti di giurare. Non bisogna lasciare la cosa a mezza strada, perchè qualche sottufficiale, come prospettava il collega Jannuzzi, potrebbe essere impedito a prestare giuramento; e in tale situazione ciò non vuol dire rifiuto a prestare giuramento.

JANNUZZI, relatore. Giustamente osservava il Sottosegretario che una difformità con la legge sullo stato degli ufficiali può creare degli inconvenienti; ma torno a ripetere, è opportuno che risulti chiara dal verbale l'interpretazione da noi data al presente articolo.

PRESIDENTE. Vorrei far presente quanto segue: siamo in tema di disciplina prevista dallo stato giuridico; quindi, non si tratta della disciplina discrezionale del superiore che infligge una punizione, sibbene della disciplina di stato, regolata dalle leggi dello Stato, cioè di un diritto disciplinare che segue le norme del diritto penale, per il quale occorrono, quindi, gli idonei accertamenti.

4^a COMMISSIONE (Difesa)16^a SEDUTA (8 aprile 1954)

In una situazione di questo genere la preoccupazione espressa dal senatore Farina e da altri colleghi mi pare che non debba eccessivamente allarmare. Siamo in tema — ripeto — di giustizia amministrativa prevista da una legge sullo stato.

JANNUZZI, *relatore*. Sono del parere che nelle leggi più si è precisi, tanto meglio è.

PRESIDENTE. Mi sembra che la questione sia stata sufficientemente chiarita. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione il secondo comma dell'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 3.

I sottufficiali si distinguono in:

sottufficiali in servizio permanente;
sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;

sottufficiali in congedo;
sottufficiali in congedo assoluto.

I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali di complemento e sottufficiali della riserva.

JANNUZZI, *relatore*. Mi sembra non troppo ragionevole la distinzione, prospettata nell'articolo 3, perchè i sottufficiali, secondo me, sono in servizio permanente, in ferma volontaria o in rafferma, di complemento, di riserva e in congedo assoluto.

Inoltre, suddividere i sottufficiali in congedo in sottufficiali di complemento e sottufficiali di riserva non mi sembra opportuno. Si tratta, però, di considerazioni sulle quali non insisto.

MESSE. Si è voluto distinguere il sottufficiale in servizio attivo, da quello che non fa servizio attivo.

JANNUZZI, *relatore*. Non faccio delle proposte, perchè se si dovesse modificare l'articolo bisognerebbe poi modificare l'intero si-

stema della legge; lasciamo, quindi, la dizione così come è.

PALERMO. Prima di passare alla votazione dell'articolo vorrei far notare che la legge sullo stato degli ufficiali prevede un ultimo comma all'articolo 3 che non è riportato nel presente disegno di legge. Infatti l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge sullo stato degli ufficiali recita: « Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme ». Vorrei che uguale dizione venisse inserita nel presente disegno di legge.

JANNUZZI, *relatore*. Quanto prospetta il senatore Palermo è contenuto nell'articolo 55 del disegno di legge che esaminiamo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Il grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento relativo è adottato con determinazione ministeriale per il grado di sergente, con decreto ministeriale per gli altri gradi.

JANNUZZI, *relatore*. Vorrei sapere perchè nell'articolo si parla di « determinazione ministeriale per il grado di sergente » e di « decreto ministeriale per gli altri gradi ». Quale è la differenza tra determinazione e decreto?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il decreto è un atto formale, e come tale va registrato dalla Corte dei conti; la determinazione, invece, è un atto interno del Ministero.

JANNUZZI, *relatore*. In una recente discussione al Consiglio di Stato è insorto tale problema e il Consiglio di Stato è rimasto perplessa sul significato della parola « determinazione ».

4^a COMMISSIONE (Difesa)16^a SEDUTA (8 aprile 1954)

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nella consuetudine burocratica la differenza è quella da me prospettata.

JANNUZZI, *relatore*. Non capisco perchè per il grado di sergente non sia necessario il decreto ministeriale. Inoltre, mi sembra che anche la determinazione ministeriale debba essere soggetta al controllo della Corte dei conti, in quanto implica una nuova spesa.

D'altra parte il decreto ministeriale è impugnabile dinanzi al Consiglio di Stato, come è impugnabile la determinazione ministeriale; non ravviso, quindi, differenza tra i due atti.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nell'articolo 14 è intervenuta una maggiore semplificazione nella procedura.

Noi abbiamo innovato rispetto all'attuale ordinamento, stabilendo che, in ogni caso, la nomina dipende dall'autorità centrale; e ciò è stato fatto per elevare il prestigio della categoria dei sottufficiali.

Dal punto di vista del controllo giurisdizionale, sia la determinazione che il decreto, essendo atti promananti dall'autorità centrale, sono sottoposti al controllo del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 4. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

JANNUZZI, *relatore*. Sempre nel proposito di riferire democraticamente alla Commissione i desideri della categoria, debbo dire che una delle associazioni dei sottufficiali ha proposto l'inserzione, nell'articolo 4, di un comma aggiuntivo.

La proposta sarebbe intesa ad ottenere che: « La categoria dei sottufficiali sia equiparata al gruppo C del personale civile delle Amministrazioni dello Stato... ». Ma proporrei che essa venisse discussa in un altro momento, pochè si tratta di questione troppo grave e delicata e connessa al problema generale della riforma burocratica.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 5.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

L'anzianità assoluta consiste nel periodo di tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo le eventuali detrazioni apportate a termini di legge.

L'anzianità relativa consiste nell'ordine di precedenza del sottufficiale tra i pari grado dello stesso ruolo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prospetto l'opportunità di adottare la stessa formula votata per la legge sullo stato degli ufficiali, e che dovrebbe essere del seguente tenore:

« L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

« Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.

« Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 5 nella formula proposta dall'onorevole Sottosegretario. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi.

A parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età, salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità anche di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscontri

4^a COMMISSIONE (Difesa)16^a SEDUTA (8 aprile 1954)

parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato più anziano colui che ha maggior servizio effettivo da sottufficiale.

(È approvato).

Art. 7.

Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianità quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi privati. Subisce del pari una detrazione di anzianità il sottufficiale in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianità consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dal sottufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate. Per i sottufficiali del grado massimo la detrazione di anzianità è pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.

(È approvato).

Art. 8.

Il sottufficiale delle categorie in congedo detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detrazione o della sospensione.

(È approvato).

Art. 9.

L'anzianità assoluta del sottufficiale, che dopo aver cessato di essere iscritto nei ruoli vi sia riammesso, è ridotta di un periodo di

tempo pari alla interruzione, salvo che per speciali disposizioni di legge non debba conservarsi al sottufficiale, in tutto o in parte, l'anzianità posseduta.

(È approvato).

Art. 10.

Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento in via amministrativa di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(È approvato).

Art. 11.

I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità, in ruoli distinti secondo le leggi di ordinamento.

Per i sottufficiali in servizio permanente non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi.

PALERMO. I rappresentanti della categoria proporrebbero di aggiungere al secondo comma dell'articolo il seguente periodo: « In tali casi il trasferimento è effettuato con decreto del Ministero ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Osservo che nel presente disegno di legge si è voluta adottare una formula diversa da quella prevista per gli ufficiali, dato che, con l'articolo 4, che noi abbiamo già approvato, si è stabilito con quale provvedimento dal punto di vista formale viene effettuata la nomina del sottufficiale. Per ragioni di eutimologia legislativa, non si può ora stabilire, invece, che il trasferimento da ruolo a ruolo avvenga con un procedimento diverso.

Tale è la ragione per cui noi non abbiamo proposto la formula del decreto.

JANNUZZI, *relatore*. Rilevo che l'articolo 11 può rimanere inalterato, oltre che per le ragioni addotte dall'onorevole Sottosegretario,

4^a COMMISSIONE (Difesa)16^a SEDUTA (8 aprile 1954)

anche per la considerazione che esso non pregiudica affatto la possibilità che in determinati casi si possa verificare l'intervento del Ministro.

PALERMO. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 11 di cui è già stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione del presente disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri** » (410) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. Il disegno di legge: « Costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri », non è iscritto all'ordine del giorno della riunione odierna. Poichè ragioni di estrema urgenza ne consigliano la discussione immediata, penso che si debba esaminarlo subito, se la Commissione è d'accordo.

Non facendosi alcuna osservazione, così rimane stabilito.

Comunico che sul presente disegno di legge la settima e la quinta Commissione hanno dato parere favorevole.

Poichè il relatore, senatore Bruna, è momentaneamente assente, riferirò io brevemente.

Le ragioni per le quali il provvedimento è urgente sono intuitive; siamo, infatti, all'inizio della primavera, i mesi utili per costruire l'aeroporto sono limitati nel tempo, e un ritardo nella costruzione può pregiudicare non solo socialmente le maestranze di Genova, ma l'Italia tutta.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Le opere per la costruzione dell'aeroporto in località Genova-Sestri e quelle per la siste-

mazione dell'attigua zona ai fini delle esigenze della navigazione aerea, contemplate nel progetto di massima in data 1° febbraio 1951, approvato dall'assemblea del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 10 maggio 1951, e che sostituisce ad ogni effetto il progetto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 368, sono dichiarate opere di pubblica utilità.

L'aeroporto di Genova-Sestri farà parte del demanio dello Stato.

(È approvato).

Art. 2.

L'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 è demandata al Consorzio autonomo del porto di Genova, il quale vi provvederà a mezzo di appositi stanziamenti sui fondi finanziati ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle norme sulla istituzione del Consorzio, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive sue modificazioni, ed alle condizioni particolari stabilite con la convenzione di cui al secondo comma del successivo articolo 8.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad apportare modifiche al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive sue modificazioni, al fine di adeguare le norme sulla istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova ai nuovi compiti al Consorzio predetto affidati per effetto della costruzione dell'aeroporto e delle operazioni di gestione e manutenzione di cui al successivo articolo 9.

La gestione finanziaria relativa alla costruzione dell'aeroporto è tenuta dal Consorzio distinta dal proprio bilancio.

(È approvato).

Art. 3.

Le espropriazioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione delle opere previste dagli articoli precedenti dovranno essere iniziate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere portate a termine entro quattro anni.

4^a COMMISSIONE (Difesa)16^a SEDUTA (8 aprile 1954)

I lavori per la costruzione dell'aeroporto e per la sistemazione dell'attigua zona dovranno essere iniziati entro un anno e portati a termine entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvederà direttamente alle operazioni di esproprio sulla base di piani di esproprio e di sistemazione approvati dal Ministero della difesa.

Per ottenere, ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la stima dei beni soggetti ad espropriazione per i quali i proprietari non abbiano accettato la indennità offerta ai termini dell'articolo 24 della predetta legge, il Prefetto farà ricorso all'Ufficio tecnico erariale di Genova. Le perizie compilate da detto Ufficio equivarranno, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della suddetta legge, alle perizie di cui al citato articolo 32.

(È approvato).

Art. 4.

È concesso il contributo statale annuo di lire 500 milioni per 30 anni, dal 1954-55 al 1983-84, a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova, quale concorso nelle spese per le opere di cui all'articolo 1.

La misura del suddetto contributo sarà proporzionalmente ridotta se la spesa per la costruzione dell'aeroporto e per la sistemazione dell'attigua zona dovesse risultare inferiore a quella preventivata di lire 12 miliardi e 800 milioni.

(È approvato).

Art. 5.

A completare il fabbisogno finanziario per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri contribuiranno gli enti pubblici e privati indicati nella convenzione di cui al primo comma del successivo articolo 8 mediante versamenti da effettuarsi nelle misure e con le modalità e alle scadenze stabilite nella predetta convenzione.

Allo stesso fine, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è autorizzata a percepire, con le modalità di riscossione della sovraimposta camerale, un tributo a

carico dei contribuenti camerale, commisurato allo 0,50 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e di categoria C, gruppo 34°.

(È approvato).

Art. 6.

Le eventuali maggiori spese rispetto a quella preventivata saranno integralmente a carico degli enti pubblici genovesi indicati nell'articolo 4 della convenzione di cui all'articolo 8, i quali vi contribuiranno pro quota.

Le attività della gestione dell'aeroporto saranno innanzitutto devolute a coprire le eventuali maggiori spese di cui al comma precedente.

Qualora, in seguito, le attività di gestione dell'aeroporto lo consentano, il previsto tributo a carico dei contribuenti camerale e il previsto contributo degli enti pubblici genovesi e dello Stato saranno ridotti o cesseranno del tutto.

(È approvato).

Art. 7.

Tutte le convenzioni e gli atti economici necessari o connessi con la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'aeroporto sono esenti da qualsiasi tributo od onere di qualsiasi natura, ivi compresa l'imposta generale sulle entrate conseguenti a dette convenzioni.

Sono altresì esenti da qualsiasi imposta o tassa le contribuzioni di cui all'articolo 5 nonché le eventuali donazioni ed oblazioni devolute per lo stesso scopo e per l'esercizio dell'aeroporto; tutti gli atti necessari per la determinazione e la liquidazione delle contribuzioni suddette nonché quelli necessari per le relative accettazioni; i contratti di appalto per la costruzione e manutenzione dell'aeroporto nonché i contratti relativi alle operazioni finanziarie connesse con gli appalti stessi, compresi quelli per l'eventuale cessione del contributo dello Stato e dei contributi previsti dall'articolo 5.

L'esenzione riguarda anche le imposte comunali, ivi compresa l'imposta di consumo sui materiali destinati alla costruzione e manutenzione dell'aeroporto.

4^a COMMISSIONE (Difesa)16^a SEDUTA (8 aprile 1954)

Le contribuzioni di cui al primo comma dell'articolo 5 sono deducibili dal reddito degli enti sovventori.

(È approvato).

Art. 8.

La convenzione in data 13 febbraio 1954, n. 824 di repertorio, allegata alla presente legge, stipulata tra il Consorzio autonomo del porto di Genova, da una parte, ed il Comune, la Provincia, la Camera di commercio, industria e agricoltura, la Cassa di risparmio, l'Ente provinciale per il turismo di Genova; la Società per azioni « Ansaldo », la Società per azioni « Piaggio & C. » e la Fondazione « Attilio Odero », dall'altra, con la quale sono stabilite l'entità, la durata e le modalità di versamento delle contribuzioni che i predetti enti pubblici e privati dovranno devolvere per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 nonchè i particolari rapporti intercedenti tra le parti, è resa esecutiva con l'entrata in vigore della presente legge.

Con altra convenzione da stipularsi tra il Ministero della difesa e il Consorzio autonomo del porto di Genova e che sarà approvata con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze, il tesoro, i lavori pubblici, il lavoro e la previdenza sociale, l'industria ed il commercio e la marina mercantile, saranno regolati i rapporti tecnici e finanziari relativi all'esecuzione delle opere per la costruzione dell'aeroporto e sistemazione dell'attigua zona.

(È approvato).

Art. 9.

La gestione e la manutenzione dell'aeroporto di Genova saranno effettuate dal Consorzio autonomo del porto di Genova che vi provvederà in conformità della propria legge istitutiva, integrata dalle disposizioni emanate ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, e delle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo successivo.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova farà fronte a detti incumbenti con i proventi

di esercizio dell'aeroporto, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, tenendo distinta la relativa gestione finanziaria nel proprio bilancio.

(È approvato).

Art. 10.

Apposito regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con gli altri Ministri interessati, stabilirà i rapporti tra il Ministero della difesa ed il Consorzio autonomo del porto di Genova circa la gestione e l'esercizio dei servizi dell'aeroporto, preciserà i limiti di competenza e di attribuzione tra il predetto Ministero ed il Consorzio e determinerà in particolare le norme per la sicurezza della navigazione aerea nei rapporti con quella marittima nonchè quelle relative al servizio dei segnalamenti marittimi ed aerei.

Lo stesso regolamento determinerà le tasse di approdo e le altre tasse che il Consorzio autonomo del porto di Genova sarà autorizzato a riscuotere dagli utenti dell'aeroporto.

(È approvato).

Art. 11.

La durata del Consorzio autonomo del porto di Genova, prorogata al 30 giugno 1973, con l'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 1198, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1984.

L'applicazione delle tasse e delle sopratasse di cui all'articolo 25 del testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, è parimenti prorogata al 30 giugno 1984.

(È approvato).

Art. 12.

Conservano efficacia e continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, non modificate dalla presente legge e che comunque non contrastino con la stessa.

(È approvato).

Art. 13.

Della somma annua di lire 500 milioni prevista dall'articolo 4, lire 450 milioni saranno stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e lire 50 milioni faranno carico agli stanziamenti dei capitoli di detto stato di previsione corrispondenti al capitolo n. 296 dell'esercizio 1953-54.

Alla copertura della spesa di lire 450 milioni sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1954-

1955, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio nel capitolo concernente il fondo globale per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do ora lettura della convenzione allegata al disegno di legge:

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA

13 febbraio 1954
N. 824 Rep.

CONVENZIONE

CHE SI STIPULA TRA IL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA, DA UNA PARTE, IL COMUNE DI GENOVA, LA PROVINCIA DI GENOVA, LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI GENOVA. LA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA, L'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI GENOVA, LA SOCIETÀ PER AZIONI « ANSALDO », LA SOCIETÀ PER AZIONI « PIAGGIO & C. » E LA FONDAZIONE « ATILIO ODERO », TUTTE CON SEDE IN GENOVA, DALL'ALTRA, PER IL CONCORSO NEL FINANZIAMENTO NECESSARIO ALLA COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI GENOVA-SESTRI.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantaquattro, ed addì tredici del mese di febbraio, alle ore undici e trenta, in Genova, in una Sala del Palazzo San Giorgio, sede del Consorzio autonomo del Porto di Genova:

PREMESSO:

che col decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 368, erano dichiarate di pubblica utilità le opere per la costruzione del nuovo porto aeronautico e marittimo di Genova-Sestri ed erano stabilite norme per la loro esecuzione e per la gestione dell'aeroporto;

che con lo stesso decreto-legge era approvata e resa esecutiva la convenzione 12 febbraio 1938, n. 418 di repertorio, intervenuta tra il Consorzio autonomo del porto di Genova, la Società anonima « Ansaldo », la Società anonima « Piaggio & C. », la Società « Ilva-Alti forni ed acciaierie d'Italia », il senatore Odero, con la quale venivano determinati i contributi assunti dalle dette Società e dal senatore Odero per concorrere nelle spese di esecuzione dell'aeroporto e stabiliti i diritti riconosciuti a taluni di essi contribuenti;

che per le vicende della guerra le opere di costruzione di quell'aeroporto non potevano essere condotte a compimento;

che successivamente è stato necessario approntare un nuovo progetto e precisamente quello 1^o febbraio 1951, debitamente approvato in sede competente;

che detto progetto prevede una spesa complessiva di lire 12.800.000.000 per la quale lo Stato concede il contributo annuo di 500 milioni per la durata di 30 anni, dall'esercizio 1954-1955 al 1983-1984.

che per integrare il fabbisogno finanziario la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova viene autorizzata a percepire con le modalità di riscossione della sovrimposta camerale un contributo a carico dei contribuenti camerale commisurato allo 0,50 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B);

che, ad ulteriore integrazione del predetto fabbisogno finanziario, il comune di Genova, la provincia di Genova, il Consorzio autonomo del porto di Genova, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, la Cassa di Risparmio di Genova, l'Ente pro-

vinciale per il turismo di Genova, la Società per azioni « Ansaldo », la Società per azioni « Piaggio & C. » e la Fondazione « Attilio Odero », si sono impegnate a contribuire con le somme assunte a carico dei rispettivi bilanci come appresso specificato;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

volendosi, a norma di legge, procedere alla stipulazione di apposita convenzione per fissare l'entità e la durata delle predette contribuzioni, nonché le modalità e le scadenze dei relativi versamenti, innanzi a me dottor Stefano Primavera, Capo sezione appalti e contratti, delegato a rogare i contratti nell'interesse dell'Amministrazione del Consorzio autonomo del porto, e senza l'intervento dei testimoni, avendovi le parti contraenti, d'accordo fra di loro e con me funzionario, rinunciato, convocati dal tenente generale di porto di ausiliaria Filiberto Ruffini, presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, sono comparsi, oltre il generale Filiberto Ruffini, in rappresentanza del Consorzio predetto, i Signori:

Onorevole avvocato Vittorio Pertusio, sindaco di Genova;

Avvocato Giovanni Maggio, presidente della Giunta provinciale di Genova;

Avvocato Federico De Barbieri, Vicepresidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova e presidente, della Società per azioni « Ansaldo », con sede in Genova, capitale versato lire 1.500.000.000, il quale rappresenta entrambi gli Enti predetti come da deliberazione della Giunta camerale in data 9 febbraio 1954, n. 5768, e da deliberazione del Consiglio di amministrazione della predetta società « Ansaldo », in data 20 luglio 1953 (Allegati A e B);

Commendatore Pietro Gotelli, presidente della Cassa di risparmio di Genova;

Dottore Natale Galeppini, presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Genova, legale rappresentante dell'Ente predetto giusta il decreto ministeriale 7 marzo 1953, n. 121;

Dottore ingegnere Armando Piaggio fu Rinaldo, amministratore delegato della Società per azioni « Piaggio & C. », con sede in Genova, capitale versato lire 1.050.000.000, il quale rappresenta la Società stessa come da deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 12 novembre 1953 (Allegato C);

Marchese Andrea V. Ardissonne fu Giovanni Battista, presidente della Fondazione « Attilio Odero », con sede in Genova, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto in data 5 ottobre 1953 (Allegato D);

Dott. Manrico de Rosa fu Carlo, direttore centrale delle Società per azioni « Ilva-Alti Forni e Acciaierie d'Italia » con sede in Genova, capitale versato lire 15.000.000.000, il quale rappresenta la Società stessa, come da deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 15 dicembre 1953 che interviene nel presente atto ai soli effetti degli articoli 2 e 9 (Allegato E); i quali Signori, della cui identità personale e capacità giuridica io sono certo, dichiarate vere e confermate le premesse di cui sopra;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO APPRESSO:

Articolo 1.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2.

I contributi assunti a proprio carico dagli stipulanti nella convenzione 12 febbraio 1938, n. 413, di repertorio, approvata e resa esecutiva dal decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, per la parte versata sono irripetibili, e per il saldo sono assorbiti e sostituiti dai contributi di cui in appresso.

Articolo 3.

Gli Enti pubblici e privati a mezzo dei loro rispettivi legali rappresentanti, come sopra specificati, si impegnano di concorrere nel finanziamento della costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri con le somme per ognuno di essi indicate:

1^o) *Comune di Genova*, lire 2 miliardi e 400 milioni da versarsi in rate annuali di 80 milioni ciascuna per la durata di 30 anni a cominciare dall'esercizio 1954 giusta deliberazioni del Consiglio comunale in data 9 novembre 1953, n. 918, e in data 20 gennaio 1954, n. 82, superiormente approvate nelle forme di legge (Allegati *F* e *G.*);

2^o) *Consorzio autonomo del Porto di Genova*, lire 1 miliardo e 800 milioni da versarsi in rate annuali di 60 milioni ciascuna per la durata di 30 anni a cominciare dall'esercizio finanziario 1954-55 giusta deliberazioni dell'Assemblea generale del 23 maggio 1952 e del 18 novembre 1953 e del Comitato consortile - Opere portuali e gestione - del 21 gennaio 1954, rese esecutive con le comunicazioni del prefetto di Genova rispettivamente in data 18 giugno 1952, n. 3504, 15 dicembre 1953, n. 7819, e 27 gennaio 1954, n. 417 (Allegati *H, I* e *L*);

3^o) *Provincia di Genova*, lire 300 milioni da versarsi in rate annuali di 10 milioni ciascuna per la durata di 30 anni a cominciare dall'esercizio 1954 giusta deliberazioni del Consiglio provinciale in data 2 dicembre 1953, n. 15376, e in data 9 febbraio 1954, n. 1615, superiormente approvate nelle forme di legge (Allegati *M* e *N*);

4^o) *Camera di Commercio, industria e agricoltura di Genova*, lire 300 milioni da versarsi in rate annuali di lire 10 milioni ciascuna per la durata di 30 anni a cominciare dall'esercizio 1954 giusta deliberazioni della Giunta camerale in data 18 settembre 1953, n. 5309, e in data 9 febbraio 1954, n. 5768 (Allegati *A* e *O*);

5^o) *Ente provinciale per il turismo di Genova*, lire 70 milioni da versarsi in rate annuali di 10 milioni per la durata di 7 anni a cominciare dall'esercizio 1953 giusta deliberazione in data 18 ottobre 1952, n. 254, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissariato per il turismo - in data 13 novembre 1952, n. 47627-8735 (Allegato *P*);

6^o) *Cassa di risparmio di Genova*, lire 15 milioni da versarsi in rate annuali di 5 milioni ciascuna per la durata di 3 anni a cominciare dal 1953, giusta deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 29 marzo 1952 (Allegato *Q*);

7^o) *Società per azioni « Ansaldo »*, con sede in Genova, lire 21 milioni da versarsi in rate annuali di 3 milioni ciascuna per la durata di 7 anni a cominciare dal 1954, giusta deliberazione del Comitato esecutivo Ansaldo in data 12 settembre 1953 (Allegato *R*);

8^o) *Società per azioni « Piaggio & C. »*, con sede in Genova lire 21 milioni da versarsi in rate annuali di 3 milioni ciascuna per la durata di 7 anni a cominciare dal 1953 giusta deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 12 novembre 1953 (Allegato *C*);

9^o) *Fondazione « Attilio Odero »*, lire 1 milione, *una tantum*, da versarsi nel 1954 giusta deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 10 settembre 1953 (Allegato *S*).

Articolo 4.

I predetti Enti pubblici e privati si impegnano di versare entro due mesi dell'entrata in vigore della legge concernente la costruzione dell'aeroporto al Consorzio autonomo del porto la prima rata dei loro rispettivi contributi come sopra determinata.

Il Comune, il Consorzio autonomo del porto, la Provincia e la Camera di commercio di Genova si impegnano altresì a sostenere, pro quota, l'eventuale eccedenza di spesa di costruzione dell'aeroporto rispetto alle lire 12.800.000.000 preventivate, nonchè l'eventuale maggior onere rispetto al piano di finanziamento previsto.

Le attività della gestione dell'aeroporto saranno innanzi tutto devolute a coprire l'eventuale eccedenza di spesa nonché l'eventuale maggior onere di cui al comma precedente.

Qualora, in seguito le attività della gestione dell'aeroporto lo consentano, i contributi degli Enti pubblici indicati nel secondo comma del presente articolo e quello dello Stato, di cui alle premesse, nonché il contributo di cui al successivo articolo 5 saranno ridotti o cesseranno del tutto. Detta eventuale riduzione, nei rapporti fra i contributori genovesi, troverà applicazione con precedenza sul contributo previsto dal successivo articolo 5.

Art. 5.

Entro i limiti della spesa di lire 12.800.000.000 preventivate, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova si impegna altresì a versare annualmente al Consorzio autonomo del porto di Genova, per un periodo massimo di anni 30, a decorrere dal 1954 un contributo di non più di 200 milioni e in ogni caso non superiore al gettito annuo dello 0,50 per cento degli imponibili dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B) e di categoria C), gruppo 34^o.

Articolo 6.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova, coi proventi di cui all'articolo 3 della presente convenzione, con quello del contributo concesso dallo Stato di cui alle premesse e con quello del contributo camerale di cui all'articolo 5 della presente convenzione farà fronte agli oneri relativi alla costruzione dell'aeroporto secondo i relativi progetti esecutivi.

Articolo 7.

Tenuto conto che la Società « Piaggio & C. » si propone, nel comune interesse, d'intraprendere nel suo stabilimento di Genova-Sestri l'industria delle costruzioni e riparazioni aeronautiche, il Consorzio autonomo del porto di Genova concederà alla predetta Società, in relazione anche a quanto previsto dall'articolo 2 della presente convenzione, per la durata di anni venti a decorrere dall'entrata in esercizio dell'aeroporto, l'utilizzazione gratuita dello stesso ai fini della suddetta industria e cioè per prove a terra e in mare o in volo, per manutenzione, revisioni, riparazioni e collaudi dei propri apparecchi e di quelli dei di lei committenti, tanto sul campo terrestre che sullo specchio d'acqua, per la discesa al quale saranno disposti adatti scivoli.

La regolamentazione dell'esercizio dell'aeroporto che sarà concordata fra il ripetuto Consorzio e il Ministero della difesa-aeronautica dovrà tener conto delle facoltà attribuite alla Società « Piaggio & C. » nella ovvia intesa però che dette facoltà dovranno essere esercitate in modo da non intralciare il funzionamento dell'aeroporto e dell'idroscalo.

I contraenti prendono atto dell'avvenuto subingresso della Società « Piaggio & C. » nella concessione dell'area demaniale precedentemente occupata dallo Stabilimento Odero Terni-Orlando.

Articolo 8.

Nei riguardi della Società per azioni « Ansaldo » le parti contraenti prendono atto che la stessa ha già ottenuto la concessione dell'area demaniale precedentemente occupata dallo stabilimento della Società « Ilva » di Sestri Ponente e che l'« Ansaldo », a causa della mancata esecuzione dell'aeroporto previsto dal progetto 31 luglio 1937, ha dovuto costruire per suo conto e con rilevante dispendio una darsena con doppia diga pel servizio dei vari e dell'allestimento delle navi.

Alla stessa Società « Ansaldo » sarà riservato trattamento esclusivamente preferenziale per eventuali estensioni dell'industria da essa esercitata su zone demaniali che si rendessero libere verso ponente in contiguità di quelle già da essa occupate.

Articolo 9.

Nei riguardi della Società « Ilva » si dà atto che la stessa, coll'avvenuto trasferimento alla Società « Ansaldo » della concessione dell'area demaniale precedentemente occupata dallo stabilimento « Ilva » di Sestri Ponente, conserva ora il solo pontile di Miltedo, il di cui esercizio continua ad essere regolato dall'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803.

Articolo 10.

Il presente Atto è soggetto, per la sua validità, alle prescritte approvazioni e all'emanazione dei necessari provvedimenti legislativi.

* * *

E richiesto io Funzionario ho ricevuto questo Atto che ho letto a chiara ed intelligibile voce ai Signori comparenti i quali, dichiaratolo conforme alla loro volontà, con me si sottoscrivono. Si è omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti.

Il presente atto consta di numero cinque fogli di carta libera, uso bollo, scritti da persona di mia fiducia, sopra facciate numero tredici questa compresa.

per il *Consorzio autonomo del porto di Genova*

Firmato: FILIBERTO RUFFINI

per il *Comune di Genova*

Firmato: VITTORIO PERTUSIO

per la *Provincia di Genova*

Firmato: GIOVANNI MAGGIO

per la *Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova*

Firmato: FEDERICO DE BARBIERI

per l'*Ente provinciale per il turismo di Genova*

Firmato: NATALE GALEPPINI

per la *Cassa di risparmio di Genova*

Firmato: PIETRO GOTELLI

per la *Società per azioni « Ansaldo »*

Firmato: FEDERICO DE BARBIERI

per la *Società per azioni « Piaggio & C. »*

Firmato: ARMANDO PIAGGIO

per la *Fondazione « Attilio Odero »*

Firmato: ANDREA V. ARDISSONE

per la *Società per azioni « Ilva-Alti Forni e Acciaierie d'Italia »*

Firmato: MANRICO DE ROSA

(Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, che si omettono, perchè annessi all'Atto originale).

4^a COMMISSIONE (Difesa)

16^a SEDUTA (8 aprile 1954)

Metto ai voti l'allegato di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari